

RG 341/ 2024

**TRIBUNALE di GORIZIA**

**Sezione Lavoro**

Il giorno 25/11/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Testa, e, per il MIM, l'Avvocato dello Stato Lorenzo Capaldo.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.

**Il Giudice**

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.

Il Giudice  
Gabriele Allieri



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro  
in persona del dott. Gabriele Allieri  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**.g. n. 341/2024** promossa da:  
*Parte\_1* rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente,  
efano Testa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di  
quest'ultimo

ricorrente

CONTRO

*Controparte\_1*, rappresentato e difeso *ex lege*  
rieste ed elettivamente domiciliato a  
Trieste, Piazza Dalmazia 3

resistente

E NEL CONTRADDITTORIO CON

**Tutti i Dirigenti Scolastici coinvolti nella Mobilità 2024/2025**, trasferiti nelle sedi  
richieste dalla ricorrente, ossia presso sedi collocate nel Lazio, in Toscana, in Emilia-  
Romagna ed in Lombardia

controinteressati

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

**Conclusioni delle parti:** come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c., depositato il 6 agosto 2024, *Parte\_1* dirigente scolastico assunta con contratto a tempo indeterminato dal inizialmente con incarico presso la scuola Marco Polo di Grado fino al 31.08.2024 e, successivamente, a seguito dell'attuazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale e previa risoluzione del predetto incarico, desti

l periodo 01.09.2024 / 31.08.2027, presso l *[...]*

*Parte\_2* Canzian d'Isonzo - ha agito in giudizio nei confronti  
*Controparte\_1* e del merito affinché, nel merito, venga accertato il suo diri da di mobilità interregionale, con il conseguente trasferimento della stessa presso la prima sede indicata in domanda, o altra sede vicina alla propria residenza, ovvero in provincia di Frosinone, anche in soprannumero, e conseguentemente venga ordinata al MIM l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto

A sostegno della sua domanda, ha sottolineato che l' *CP\_2* , ricevuta la sua domanda del 27.06.2024, si sarebbe rifiutato di trasmetterla agli omologhi uffici destinatari in ragione del fatto che la domanda proveniva da soggetto che, non avendo completato il triennio iniziale di servizio, non era legittimato alla mobilità. A dire della ricorrente, tuttavia, il vincolo di permanenza triennale presso la sede di prima assegnazione non osterebbe all'esame e all'accoglimento della sua domanda per due concorrenti ragioni.

La prima andrebbe rintracciata nel fatto che, a seguito della risoluzione anticipata del primo incarico e dell'assegnazione di un nuovo incarico con scadenza posticipata, costei non vedrebbe più applicato l'originario vincolo triennale correlato al primo incarico scadente il 31.08.2025, ma sarebbe astretta da un "nuovo" vincolo, correlato al nuovo incarico e destinato a cessare solo con la scadenza di quest'ultimo (31.08.2027), così posticipando (e frustrando) l'esercizio del diritto alla mobilità.

Quest'ultimo, peraltro, dovrebbe esserle peculiarmente garantito in considerazione della sua condizione personale e familiare. Infatti, il secondo ordine di ragioni che militerebbero a sostegno della sua pretesa riguarda la sua qualità documentata di soggetto portatore di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, cui dovrebbe aggiungersi anche la patologia ginecologica che l'affligge e che le imporrebbe cure costanti presso una struttura ospedaliera di Frosinone. Inoltre, costei sarebbe sposata con soggetto altrettanto bisognoso di assistenza; avrebbe necessità di ricongiungersi con l'anziana madre, vedova anch'ella bisognosa d'assistenza; avrebbe infine bisogno di ricongiungersi con la figlia, ventenne.

Tali ultimi profili dovrebbero condurre ad accordarle il movimento interregionale richiesto, utile all'assegnazione d'una sede prossima al luogo di residenza familiare o, in via gradata, secondo le preferenze espresse nella sua domanda di mobilità, alla collocazione in un contesto geografico regionale che le

consenta di raggiungere agevolmente la propria famiglia, ciò che l'attuale sede scolastica le precluderebbe.

2. Il **Controparte\_1** si è difeso chiedendo la reiezione della do

3. Nessuno dei controinteressati, pur ritualmente intimati, ha preso parte al giudizio.

\*

4. Nel corso della fase cautelare, su autorizzazione del giudice, la ricorrente ha depositato documentazione da cui dovrebbe evincersi che, presso altri Usr, si sarebbe proceduto in deroga al vincolo triennale. In sede di discussione, nell'insistere per l'accoglimento della domanda cautelare, ha poi evidenziato che la sopravvenuta contrattazione collettiva imporrebbe agli aspiranti alla mobilità il completamento del proprio incarico, ciò che confermerebbe che costei non potrà presentare domanda dopo il primo triennio, ma solo una volta completato l'incarico attribuitole *ex novo* con decorrenza dal 01.09.2024. Il MIM ha contestato queste difese e ha insistito per il rigetto della domanda. I difensori delle parti hanno infine discusso sulla domanda cautelare, riportandosi alle rispettive difese. Il giudice ha respinto la domanda.

\*

5. Il merito, previa istruzione documentale, è stato discusso dalle parti che hanno ribadito le rispettive posizioni.

\*

6. Così ricostruito l'*iter* processuale, va osservato che il quadro di fatto rilevante ai fini del decidere è pacifico documentale.

**Pt\_1** assunta il 01.09.2022, fu inizialmente destinataria di incarico con scadenza al 31.08.2025 presso l'I.C. Marco Polo di Grado [cfr. doc. 2].

Successivamente, in funzione del nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica regionale, quell'incarico è stato risolto anticipatamente e ad esso è subentrato un nuovo incarico per il periodo dal 01.09.2024 al 31.08.2027, presso altro istituto a San Canzian d'Isonzo.

Non è controverso che **Pt\_1** residente a Frosinone, in data 27.06.2024 abbia presentato una domanda di mobilità interregionale indicando quali regioni di destinazione, nell'ordine, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. In subordine, ha chiesto la mobilità regionale presso altri istituti scolastici friulani, utili a consentirle uno spostamento più agevole verso la città d'origine.

È documentale che, a fondamento della domanda di mobilità abbia posto il proprio stato di soggetto portatore di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, lo stato di salute del marito, l'esigenza d'assistere la madre e la necessità di ricongiungersi alla figlia.

\*

7. Ciò posto, si ritiene che non sussistano presupposti per rimeditare le valutazioni già espresse nella fase cautelare.

\*

8. Ebbene, principiando l'esame dall'operatività del vincolo di permanenza triennale presso la regione di iniziale assegnazione, va ricordato che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali presso le Amministrazioni dello Stato, hanno una durata «che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni».

Rispetto alla procedura concorsuale che ha riguardato *Parte\_1* e a corredo di questa disposizione, rileva l'art. 15, comma 5, DDG n. 1259 del 2017, secondo cui «i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente».

Attesa la durata triennale del “primo incarico” assegnato a *Pt\_1* ne deriva che costei, in linea di principio, avrebbe maturato il diritto a chiedere la mobilità il 31.08.2025.

Tuttavia, costei sostiene che il nuovo incarico attribuitole a partire dal 01.09.2024, e scadente il prossimo 31.08.2027, determini uno slittamento a quest'ultima data della sua legittimazione al movimento.

Ha sostenuto questa tesi anche in considerazione della previsione dell'art. 39 Ccnl Scuola sottoscritto il 07.08.2024, con cui, a modifica del testo previgente, è stato previsto che «su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell' *Controparte\_3* regionale di provenienza, si procede alla mobilità interregionale fino alla concorrenza del 60% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale». La previsione che la mobilità sia possibile “alla scadenza dell'incarico” giustificherebbe la tesi per cui costei non sarà legittimata al trasferimento fino al 31.08.2027.

La tesi per cui l'attribuzione di un nuovo incarico determinerebbe una posticipazione della legittimazione alla mobilità è però infondata.

Va in tal senso evidenziato che a smentire la correttezza di tale interpretazione pregiudizievole è stato lo stesso MIM, nella cui memoria è precisato, con riferimento all'incarico originario quale momento d'avvio del servizio presso la p.a., che «*nulla impedirà alla ricorrente di presentare, allo scadere del terzo anno di servizio, domanda di partecipazione alla mobilità interregionale ai sensi della disciplina di settore che in quel momento sarà applicabile*» [p. 11 memoria].

D'altra parte, si tratta dell'unica interpretazione ragionevole della disciplina normativa di riferimento. Data la durata triennale dell'incarico, il riferimento

all'«incarico» contenuto nella normativa secondaria e nella contrattazione collettiva deve essere inteso con riferimento al “primo incarico” e alla sua astratta durata. Diversamente opinando, il diritto al trasferimento potrebbe essere perennemente frustrato a fronte di molteplici, e potenzialmente infinite, risoluzioni anticipate attivate per ragioni organizzative e successive assegnazioni di nuovi incarichi con scadenza successiva.

La necessità di un bilanciamento tra il diritto alla mobilità e le esigenze organizzative della p.a. impone di abbinare il riferimento all'«incarico» - *rectius*, alla sua scadenza - con la durata dell'incarico iniziale, così da attribuire un ancoraggio cronologico certo alla legittimazione.

Per questa via, è da affermare che senz'altro la ricorrente sarà legittimata a formulare domanda di mobilità una volta spirato il termine del 31.08.2025.

A tale conclusione non osta l'art. 39 Ccnl. Questa disposizione ha sì innovato il precedente testo dell'art. 4, comma 9, Ccnl 15.07.2010, ma non nel senso di imporre agli aspiranti alla mobilità il completamento di “qualsiasi” incarico, eventualmente scadente in un momento successivo alla conclusione dell'incarico iniziale. L'art. 4, comma 9 previgente, infatti, prevedeva che «su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell' *Controparte\_3* regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell' *Controparte\_3* della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente...».

Come si può notare, anche in questo caso si faceva riferimento “alla scadenza dell'incarico”. Le modifiche alla norma attengono solo ai limiti percentuali dei posti disponibili per la mobilità, con un'innovazione che, peraltro, in virtù dell'aumento percentuale previsto, è del tutto favorevole per chi, come *Pt\_1* sia in prospettiva interessato ad ottenere un trasferimento.

Sgombrato il campo da ogni dubbio in ordine al fatto che *Pt\_1* potrà legittimamente chiedere la mobilità interregionale scaduto il termine del 31.08.2025, va al contempo rilevato che la sua domanda, formulata il 27.06.2024, è stata proposta ben prima della scadenza del “primo” incarico e dunque da soggetto non legittimato.

Va rilevato, per inciso, che non depone in senso opposto a questa conclusione la circostanza che altri Usr abbiano compiuto valutazioni diverse, consentendo a soggetti non legittimati di partecipare alle operazioni di mobilità. Invero, l'operato dell'Usr FVG, per quanto sopra esposto, è aderente al dettato normativo che impone validamente il ridetto vincolo di permanenza triennale, sicché ad essere censurabile non è il suo operato ma, eventualmente, quello degli altri Usr.

\*

9. Chiarita la validità e sussistenza del vincolo triennale come sopra ricostruito, va quindi verificato se *Pt\_1* possa ritenersi eccezionalmente legittimata alla mobilità

in ragione di prevalenti situazioni personali e familiari atte a porre nel nulla il vincolo predetto.

In questo senso, non è in discussione il fatto che il vincolo triennale ceda il passo in presenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 33, legge n. 104 del 1992, atto ad assecondare le esigenze sanitarie proprie o d'assistenza dei familiari. È invece in discussione il fatto che, nella specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione di quella disposizione.

9.1. È noto che, ai sensi dell'art. 33, comma 6, legge n. 104 del 1992, «la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità...ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso».

È altrettanto noto che il comma 5 della stessa disposizione accorda al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste coniuge, parente o affine entro il secondo grado portatore di *handicap*, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

9.2. Premesso quanto precede, nella specie non ricorre alcun presupposto per l'applicazione della disposizione in esame.

9.2.1. Il diritto al trasferimento di cui al comma 6, infatti, è accordato al soggetto portatore di *handicap* grave, cui è dedicato l'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992. Non è tuttavia il caso di *Pt\_I* pacificamente portatrice di *handicap* non in condizioni di gravità e quindi riconducibile alla figura di cui all'art. 3, comma 1, legge cit.. È del resto la stessa ricorrente a "qualificare" in questi termini la sua situazione, così confermando un dato documentale derivante dal verbale della Commissione medica Inps del 07.05.2024 e depositato a corredo del ricorso [cfr. doc. 7 ricorrente].

Non vale ad inficiare questo dato l'ulteriore certificato allegato al ricorso con cui la Asl *CP\_4* ha attestato che la ricorrente «è affetta da *patologia seria ginecologica*», dal momento che si tratta di attestazione del 07.04.2024, anteriore alla visita svolta dalla Commissione medica e di cui questa, senz'altro, ha tenuto debitamente conto (senza ritenere che l'*handicap* della ricorrente assurga ad una condizione di gravità).

Neppure rileva il fatto che il certificato della Asl di Frosinone indichi l'esigenza che la ricorrente necessiti di adeguati presidi terapeutici e di periodici controlli diagnostici specialistici da effettuarsi presso la struttura ciociara. Non è infatti dato comprendere perché analoghi controlli ed esami non possano essere svolti nel territorio friulano, previa diligente ed ordinaria organizzazione personale utile a reperire la struttura di riferimento.

9.2.2. Rispetto alla posizione dei familiari di *Pt\_I* è noto che il comma 5 dell'art. 33 assegna il diritto a scegliere una sede utile a prestare assistenza al familiare qualora questi sia un portatore di *handicap*. Tuttavia, nessuno dei familiari menzionati da *Pt\_I* si trova in questa situazione.

Il marito di *Pt\_I* non è portatore di *handicap* ma, come risulta dal referto del 24.06.2024, un soggetto a cui, in ragione di precedenti patologie, sono prescritti una terapia farmacologica e controlli semestrali del tutto comuni, senza che da essi derivi, quindi, il bisogno di continua assistenza.

È *a fortiori* da escludere che un diritto al trasferimento possa fondarsi sulla “necessità” di ricongiungersi alla figlia, soggetto ventenne - *Persona\_I* è nata il 19.05.2004 - priva di qualsiasi patologia o di un peculiare bisogno d’assistenza.

Lo stesso è a dirsi per la madre della ricorrente, in ordine alla quale costei non ha depositato alcun documento che suggerisca esigenze d’assistenza, limitandosi a sottolineare che si tratta di un’anziana vedova bisognosa d’accudimento.

9.3. A fronte di questi presupposti, va dunque escluso che ricorrano i presupposti per fare applicazione dell’art. 33, legge n. 104 del 1992, e così derogare al generale vincolo triennale di permanenza iniziale.

9.4. A tale conclusione non osta la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente secondo cui la gravità dell’*handicap* non dovrebbe essere intesa quale *condicio sine qua non* per il trasferimento richiesto.

La pronuncia richiamata dalla ricorrente [Cass., n. 12649/2023] - di per sé dedicata all’esonero dal lavoro notturno, ossia ad un beneficio che l’art. 11, d. lgs. n. 66 del 2003, non è ancora alla gravità dell’*handicap* - si colloca senz’altro nel solco d’un orientamento giurisprudenziale, ispirato anche all’esegesi offerta dalle Corti sovranazionali, secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, impone di non subordinare i diritti del *caregiver* alla condizione di “gravità” dell’*handicap* del familiare cui presta assistenza [cfr. Cass, n. 12649/2023; Cass., n. 29009/2020; Cass., n. 25379/2016; Cass., n. 9201/2012].

Tuttavia, è opportuno evidenziare che questo orientamento giurisprudenziale si è formato rispetto alla disciplina di cui all’art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, dedicato a chi presta assistenza ad un “familiare disabile”, e non già rispetto al comma 6 dedicato al “lavoratore disabile”.

Ribadito che nessuno dei familiari di *Pt\_I* è disabile, alla figura del lavoratore disabile - l’unica astrattamente rilevante in ragione dell’*handicap* della ricorrente - è dedicato il successivo comma 6 della stessa disposizione, il quale assegna rilievo al solo *handicap* grave, disponendo che «la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità...ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso».

Il dettato della norma non è suscettibile d’interpretazioni tese ad escludere il requisito della gravità, ciò che, del resto, non fa sorgere dubbi sulla tenuta costituzionale della norma, già valutata positivamente proprio dalla Corte costituzionale allorché, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 6, legge n. 104 del 1992 nella parte in cui fa riferimento solo al lavoratore caratterizzato da *handicap* grave e non anche a “tutti” i disabili, ha

affermato che «non vi è lesione del principio di uguaglianza, perché non vale il richiamo, quale *tertium comparationis*, dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104, che riguarda una fattispecie diversa da quella in esame e che, inoltre, è stato interpretato da una parte della giurisprudenza in senso restrittivo, per la sola assistenza continuativa di un disabile grave. Né è fondata la censura mossa con riguardo all'art. 2 della Costituzione: la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo è proprio il fine ispiratore della legge n. 104; e non se ne può isolare una singola disposizione - che introduce una disciplina favorevole al disabile, seppur circoscritta dai requisiti prima illustrati - per ipotizzare la lesione del citato parametro costituzionale. La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile, ma non può certo dedursi la violazione dell'art. 32 della Costituzione con riferimento alle condizioni poste al "diritto di precedenza" nell'assegnazione della sede. Considerazioni analoghe valgono per i parametri concernenti la tutela del diritto al lavoro (artt. 4 e 38 della Costituzione) che vanno interpretati riconoscendo al legislatore uno spazio per operare la ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, e dunque l'introduzione di limiti nell'attribuzione di diritti e nel riconoscimento di altre situazioni soggettive di garanzia dei lavoratori disabili» [C. Cost., n. 246/1997].

Dunque, un soggetto portatore di *handicap* lieve ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, non ha diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 6, legge cit..

D'altra parte, è appena il caso di sottolineare che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente non esprime il principio, predicato nel ricorso, secondo cui le disposizioni in esame tutelerebbero il disabile *tout court*, a prescindere dalla gravità dell'*handicap*. Piuttosto, in linea con una ricostruzione della nozione di disabilità non più in chiave medica, ma secondo un modello sociale o bio-psico-sociale che può prescindere da una certificazione sanitaria, la giurisprudenza ha chiarito che non è decisiva l'esistenza di una formale certificazione della gravità dell'*handicap*, dovendosi prestare riguardo alla situazione di fatto dell'interessato, così da verificare se questi, sebbene sprovvisto di una certificazione, si trovi nella medesima condizione d'un soggetto con *handicap* grave [cfr., Cass., n. 25379/2016].

Si tratta, a ben vedere, di un principio del tutto diverso da quello secondo cui *handicap* grave e lieve sarebbero, a questi fini, equivalenti.

Poiché la ricorrente non ha allegato alcuna circostanza da cui debba desumersi che ella, ad onta della sua certificazione, versi in una situazione di *handicap* grave, deve escludersi il suo diritto all'applicazione dell'art. 33, comma 6, legge n. 104 del 1992.

Ne deriva che non ricorre alcun presupposto per derogare all'ordinario vincolo triennale ostativo alla mobilità interregionale per cui è causa.

9.5. È del pari da escludere che la ricorrente possa vedere accolta la domanda di mobilità regionale.

La sua assegnazione all'attuale sede deriva dall'applicazione di quanto previsto nell'Avviso pubblico prot. AOODRFVG 9428 del 21 giugno 2024 che ha espressamente previsto che «qualora nelle istituzioni scolastiche coinvolte nella fusione vi sia un unico Dirigente scolastico titolare al 1.09.2024, si procederà all'assegnazione al predetto Dirigente scolastico della sede risultante dalla fusione. Ciò in quanto, al fine di garantire l'efficacia del sistema di istruzione e la continuità didattica e organizzativa, a tutela del superiore interesse pubblico generale al buon andamento del servizio scolastico, è necessario assicurare la continuità di un Dirigente scolastico titolare nelle istituzioni coinvolte nelle operazioni di dimensionamento per l'a.s. 2024/25» [cfr. doc. 11 MIM].

A fronte di queste comprensibili esigenze organizzative della p.a., di cui senz'altro tenere conto nel bilanciamento con gli interessi della lavoratrice, deve evidenziarsi che la sede attualmente assegnata a *Pt\_I* non le preclude, né rende particolarmente disagiata, un eventuale viaggio verso la sua città d'origine, ciò che consente d'affermare che l'attuale sede consente di soddisfare sia le esigenze datoriali che quelle personali della dipendente. Trattasi di circostanza specificamente poste in luce nella memoria difensiva e su cui la ricorrente non ha minimamente preso posizione.

Ne deriva che la scelta del MIM è del tutto ragionevole.

9.6. Le considerazioni che precedono inducono a respingere il ricorso.

\*

10. La peculiarità della vicenda, contrassegnata anche da comportamenti delle diverse articolazioni ministeriali non omogenei, giustifica l'integrale compensazione delle spese della fase cautelare e del merito.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese della fase cautelare e del giudizio di merito.

Gorizia, 25 novembre 2024

Il Giudice  
Gabriele Allieri